

## REGOLAMENTO (CE) N. 27/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

che adotta misure autonome e transitorie per i regimi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che, in attesa dell'adeguamento del protocollo n. 3 dell'accordo europeo concluso con la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Romania e la Bulgaria<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 656/98<sup>(2)</sup> al fine di mantenere fino al 31 dicembre 1998 il regime di scambi preferenziali, eliminando così le eventuali ripercussioni negative a livello di scambi commerciali che l'ampliamento della Comunità e l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbero avere sulle esportazioni dei paesi citati verso la Comunità;

considerando che i negoziati con i paesi interessati alla conclusione dei protocolli di adeguamento che modificano gli aspetti relativi agli scambi commerciali dell'accordo europeo, in seguito a protocolli di adeguamento, si sono conclusi e che sono stati siglati nuovi protocolli n. 3; che sono in corso le procedure per l'adozione formale dei protocolli di adeguamento; che le scadenze necessarie per l'adozione formale di tali protocolli potrebbero non consentire la loro entrata in vigore al 1° gennaio 1999 per tutti i paesi interessati; che è pertanto opportuno prevedere di prorogare autonomamente le concessioni fino al 31 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari di Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria, di cui all'allegato I del presente regolamento, sono soggetti ai contingenti tariffari annuali

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Ungheria), GU L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Polonia), GU L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica ceca), GU L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica slovacca), GU L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Romania), GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Bulgaria).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 25. 3. 1998, pag. 1.

e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali ridotti applicabili all'importazione nella Comunità.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti agricoli trasformati originari di Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria, di cui all'allegato III del presente regolamento, sono soggetti ai dazi previsti in detto allegato.

*Articolo 2*

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, la Commissione può sospendere l'applicazione in via autonoma delle misure previste dal progetto dei protocolli n. 3 a favore dei paesi di cui all'articolo 1, se tali paesi non adottano misure reciproche a favore della Comunità.

*Articolo 3*

1. Le concessioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste dai protocolli di adeguamento siglati con i paesi di cui all'articolo 1, sostituiscono le concessioni stabilite nei pertinenti allegati del presente regolamento

a) a decorrere dal 1° gennaio 1999 nel caso dei paesi per i quali i protocolli di adeguamento siano in vigore a tale data, e

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi protocolli di adeguamento nel caso dei paesi per i quali i protocolli di adeguamento entrino in vigore dopo il 1° gennaio 1999.

2. Le modalità di attuazione delle misure previste dal presente regolamento sono altresì applicabili alle misure corrispondenti previste dai protocolli addizionali.

<sup>(3)</sup> GU 318 del 20. 12. 1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 28).